



# COMITATO DI SORVEGLIANZA

Venezia 21/22 Gennaio 2008

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2007 - 2013

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



DOC.10 - Criteri di selezione Asse 2



## 1. Definizione

Il Progetto Integrato d'Area (PIA) per l'Asse 2 (PIA-Ambiente) è un progetto finalizzato a promuovere, in un ambito territoriale delimitato, un insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria.

In particolare, il PIA deve coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica/criticità, un insieme di soggetti – pubblici e privati – nell'ambito di un progetto condiviso in grado di attivare una serie di interventi coordinati, ai fini della gestione e del miglioramento dell'ambiente.

Il PIA coinvolge pertanto diversi attori, i quali assumono il ruolo di soggetti proponenti e beneficiari. Nel caso dell'Asse 2, i progetti devono prevedere il coordinamento da parte di Enti locali ed altri Enti pubblici, ovvero di Organismi associativi beneficiari delle singole Misure, che assumono il ruolo di soggetti coordinatori e proponenti.

## 2. Ambito territoriale

- **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):** Obiettivo tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo;
- **zone di rispetto dei punti di captazione degli acquiferi:** Obiettivo tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo;
- **siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e nelle zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette:** Obiettivo conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico;
- **zone montane di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2:** Obiettivo valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane.

## 3. Soggetti richiedenti

Soggetto proponente: Enti locali, altri enti pubblici o soggetti associativi, in forma singola o associata, che risultino in grado di svolgere un ruolo esponenziale, a livello di territorio, in relazione all'obiettivo prescelto dal PIA.

Soggetto beneficiario: i soggetti individuati nell'ambito delle singole misure/sottomisure dell'asse 2

Per le misure di cui all'art. 36, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005, risultano beneficiari gli agricoltori, persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova in tutto o in parte nell'area delimitata dal PIA, e che esercitano un'attività agricola come definita dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

Inoltre, per le misure di cui all'art. 36, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono risultare beneficiari persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico e privato, soggetti pubblici e privati con specifiche competenze in materia.

## 4. Criteri di ammissibilità

Sono quelli individuati nell'ambito delle singole misure/sottomisure dell'asse 2 attuabili attraverso il PIA.

Il PIA dovrà garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

1. Riguardare un **ambito territoriale delimitato**, quantificato nella superficie, contraddistinto da una sostanziale omogeneità rispetto alle evenienze ambientali, paesaggistiche e naturali sulle quali le specifiche misure o sottomisure del PIA intendono intervenire, al fine di assicurare una adeguata integrazione e concentrazione funzionale degli interventi.
2. In relazione alle peculiarità ambientali del territorio su cui va ad inserirsi, dovrà comprendere un insieme di misure o sottomisure del PSR strettamente coerenti e collegate fra di loro, integrate secondo un **disegno unitario e coordinato**, che convergano verso un comune obiettivo prioritario concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria.
3. Fornire un effettivo valore aggiunto all'insieme di interventi interessati, **potenziando le ricadute positive delle singole iniziative e degli investimenti progettati**, mediante un approccio fortemente territorializzato, concentrato e pertinente alle specifiche realtà locali.
4. Conformarsi alla **pianificazione territoriale ed urbanistica** della Regione, degli Enti locali, nonché con i piani delle autorità, Enti pubblici, concernenti la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, il contrasto ai fenomeni di eutrofizzazione delle acque e degradazione delle caratteristiche dei suoli.
5. Comprendere una pluralità di investimenti ed iniziative di carattere ambientale, **compiutamente definiti a livello di intervento** ed ubicazione catastale, da realizzarsi nell'ambito delle aziende agricole, o loro porzioni, ricadenti nell'ambito territoriale individuato nel Progetto Integrato d'Area.
6. Ciascun intervento attuato dai singoli beneficiari deve risultare **coerente con il disegno unitario** del PIA, deve concorrere alla realizzazione dell'obiettivo prescelto, nonché essere correlato in forma coordinata e sinergica agli interventi effettuati dagli altri soggetti beneficiari.
  - Essere presentati da parte di un ente locale, un ente pubblico od altro soggetto associativo in grado di svolgere un **ruolo esponenziale in relazione all'obiettivo del PIA**

## 5. Interventi ammissibili

### Obiettivo prioritario: tutela della risorsa idrica e tutela della risorsa suolo

- In ZVN è consentita esclusivamente l'adesione alle seguenti misure/sottomisure, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA :

#### MISURE

- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (1)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (1)
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2
- 214/g Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1

- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 2
- 1) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

### **Obiettivo prioritario: tutela della risorsa idrica e tutela della risorsa suolo**

- In ambiti di zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure agroambientali, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA:

#### **MISURE**

- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (1)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (1)
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2
- 214/g Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 1
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 2
- 1) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

### **Obiettivo prioritario: conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico**

- In siti Natura 2000 (SIC e ZPS), in zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette, è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure agroambientali, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA:

#### **MISURE**

- 213 Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli (1)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (2)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (2)
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1 (3)
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2 (3)
- 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi
- 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 1
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 2
- 227 Investimenti forestali non produttivi

- 1) Solo in siti Natura 2000 (zone SIC e ZPS)
- 2) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA
- 3) Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS)

### **Obiettivo prioritario valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane**

- Nelle zone montane di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2, è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure agroambientali, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA:

#### **MISURE**

- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2
- 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi
- 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 227 Investimenti forestali non produttivi

## **6. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

I PIA per essere considerati ammissibili a finanziamento devono soddisfare i requisiti relativi a:

- presenza di un disegno coordinato ed unitario che converga verso un preciso obiettivo concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria.
- titolarità del soggetto promotore a svolgere un ruolo esponentiale nell'ambito del territorio delimitato ed in relazione all'obiettivo individuato;
- rispetto della pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici e con i piani di autorità ed enti preposti alla tutela del territorio, del suolo e delle acque;
- analisi esaustiva delle emergenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dell'ambito territoriale preso in considerazione dal PIA, tale da giustificare e motivare l'insieme delle iniziative e degli investimenti agroambientali proposti;
- progettualità a livello esecutivo per quanto riguarda tutte le iniziative e gli investimenti aziendali proposti;
- coerenza delle singole iniziative aziendali con il disegno unitario prefissato dal Progetto Integrato Ambiente;
- valorizzazione ed accrescimento, attraverso l'approccio coordinato, delle externalità ambientali realizzabili mediante iniziative di carattere individuale.

## **7. Criteri di selezione**

Verranno predisposte quattro graduatorie distinte, relative rispettivamente ai seguenti obiettivi/ambiti territoriali:

- Obiettivo: tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):
- Obiettivo: tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo nelle zone di rispetto dei punti di captazione degli acquiferi.
- Obiettivo: conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e nelle zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette.
- Obiettivo: valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane nelle zone montane di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2

Ciascuna graduatoria verrà determinata attribuendo al singolo PIA un punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi parziali individuati in base ai successivi Criteri 1, 2, e 3.

A parità di punteggio di priorità, per ciascuna graduatoria verrà attribuita preferenza ai PIA caratterizzati da una maggiore raggruppamento territoriale delle iniziative, ovvero a quelli contraddistinti dal maggior indice di concentrazione.

Per ciascun Obiettivo/ambito territoriale saranno finanziati i PIA posti utilmente in graduatoria, scorrendo da quello a maggior punteggio a quello a minor punteggio, sino ad esaurimento delle risorse riservate a ciascuna graduatoria.

Nell'ipotesi in cui lo scorrimento della graduatoria, come sopra determinato, consenta un finanziamento solo parziale del PIA, il medesimo sarà egualmente finanziato qualora le risorse residuali disponibili di ciascun Obiettivo/ambito territoriale assicurino l'attivazione di almeno il 51% del complesso delle iniziative previste nel Programma. Le risorse necessarie per il completamento del finanziamento saranno prelevate dalle disponibilità complessive dell'Asse 2, per le specifiche misure.

Le iniziative aziendali comprese in PIA presentati e non finanziati (ovvero in PIA non ricevibili od ammissibili), vengono trasferite d'ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali e concorrono all'utilizzo delle risorse residuali nelle specifiche misure, seguendo le priorità e le preferenze dei bandi per le domande presentate in forma individuale.

Eventuali fondi non utilizzati su misure per le quali è prevista esclusivamente la presentazione tramite PIA, verranno invece destinati alla copertura dei successivi bandi

### **Criterio 1: Coerenza dei PIA con il documento preliminare del PTRC**

Il punteggio verrà attribuito ai PIA che soddisfano i seguenti obiettivi ed azioni a livello operativo di valenza ambientale fissati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC):

1. Favorire interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico;
2. Favorire interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità;
3. Identificare e tutelare la rete ecologica regionale e contrastare la frammentazione degli ecosistemi;
4. Tutelare il paesaggio agroforestale, storico, culturale;
5. Rafforzare il sistema dei parchi e tutelare gli ambienti deltizi;
6. Valorizzare le aree agricole e naturali periurbane;
7. Favorire azioni di ripristino delle praterie alpine (prati, prati-pascoli e pascoli).

### **Criterio 2 – Priorità a livello di progetto complessivo**

**Indice di concentrazione (IC):** dato dal rapporto tra la superficie dei mappali oggetto di intervento e la porzione di superficie territoriale del PIA nell'ambito della quale vengono promosse le iniziative aziendali ( $IC = \frac{SUP\ INT}{SUP\ PIA}$ ). La superficie dei mappali oggetto di intervento corrisponde alla superficie catastale richiesta a premio nelle singole domande aziendali; la superficie territoriale interessata alle iniziative aziendali del PIA corrisponde invece all'area racchiusa dalla linea spezzata che collega tutti i mappali periferici di ogni PIA, consentendo a tutti i mappali residui di rimanere racchiusi nell'ambito del perimetro del poligono così definito.

**Indice di Fruizione (IF):** dato dal rapporto tra la superficie che prevede una fruizione pubblica (e/o da parte di ente pubblico) e la superficie di intervento ( $IF = IF \text{ FRUIZ PUBBL} / \text{SUP INT}$ ) La fruizione pubblica è comprovata dalla presentazione all'atto della domanda del PIA di una convenzione tra l'azienda e l'Ente interessato, nella quale vengono riportate le modalità di fruizione della superficie e la durata della stessa che non deve essere inferiore a 5 anni.

**Indice di Partecipazione (IP):** viene attribuito un punteggio al PIA nel quale è prevista la partecipazione da parte dell'Ente coordinatore o da parte di altri Enti diversi dal coordinatore, come ad esempio CCIAA o Fondazioni, per iniziative autofinanziate volte a promuovere attività informative nel territorio mediante l'organizzazione di incontri, corsi, convegni, produzione di strumenti audiovisivi e multimediali, volti a informare a livello locale tutti i potenziali aderenti al PIA senza alcuna discriminazione, sulle opportunità fornite dal sostegno comunitario e regionale alle diverse misure del progetto. L'indice è dato dal rapporto tra la il concorso finanziario dell'Ente partecipante e l'importo di contributo richiesto dal PIA ( $IP = SPESA \text{ ENTE} / \text{IMP RICHiesto}$ ) Tale forma di partecipazione sarà comprovata da una attestazione di spesa (presenza di fatture quietanzate e, ove ciò non fosse possibile da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) da parte dell'Ente erogatore e da una relazione indicante in modo dettagliato le attività di divulgazione effettuate.

**Criterio 3 – Misure previste nell'ambito di ciascun obiettivo prioritario nonché priorità derivanti dalla presenza e numerosità delle singole iniziative aziendali**

Al fine di assicurare il raggiungimento di esternalità ambientali misurabili e durature riguardanti un elevato numero di aziende agricole e forestali, verrà attribuita una priorità agli interventi afferenti a misure/sottomisure ammesse dal PSR per i singoli obiettivi ed ambiti territoriali con pesi differenziati a seconda della tipologia degli interventi.



<b>MISURA: 211 – INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE</b>
--

### **1. Ambito territoriale**

Zone montane come individuate all'allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale approvato con decisione CE C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007.

### **2. Soggetti richiedenti**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, e dell'art. 1, comma 2 del D.lgs 228/01 anche in forma associata e cooperative agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

### **3. Criteri di ammissibilità**

- condurre un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;
- l'impresa agricola deve avere una superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame;
- allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino, per la cui alimentazione utilizzino, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.

### **4. Interventi ammissibili**

Utilizzazione delle superfici foraggere in zona montana ai fini dell'allevamento del bestiame aziendale.

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.

La superficie massima ammissibile è pari a 75 ettari. La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.

### **6. Criteri di selezione**

Verranno finanziate tutte le domande presentate

**MISURA/SOTTOMISURA : 213 - INDENNITÀ NATURA 2000 RELATIVA AI TERRENI AGRICOLI**

**AZIONE : riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal rispetto delle prescrizioni cogenti l'attività agricola all'interno dei siti natura 2000.**

### **1. Ambito territoriale**

L'azione riguarda le Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e della DGR n. 3919 del 4 dicembre 2007:

IT 3210018- BASSO GARDA

IT 3220005- EX CAVE DI CASALE – VICENZA

IT 3260017 - COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO –MONTE RICCO

IT 3260018 - GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA IT 3250046 – LAGUNA DI VENEZIA

Potranno comunque essere presentate domande da parte di aziende che conducono terreni siti in altre Zone di Protezione Speciale, la cui cartografia venga approvata entro il 45 giorni dalla chiusura dei termini del presente bando, di cui verrà data conoscenza attraverso il sito web dedicato dalla Regione Veneto.

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

### **3. Criteri di ammissibilità**

I richiedenti dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

### **4. Interventi ammissibili**

Mantenimento degli habitat individuati nell'allegato 1 alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

Le superfici ammissibili ad indennità devono ricadere totalmente o in parte all'interno delle Zone di Protezione Speciale dovranno corrispondere alle seguenti tipologie di habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992:

- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)*
- 6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*
- 6410 *Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)*
- 6420 *Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion*
- 6430 *Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile*
- 6510 *Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*
- 6520 *Praterie montane da fieno*

Sono comunque escluse dall'indennità prevista dalla presente Misura le superfici forestali.

## **6. Criteri di selezione**

- Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.
- Per le domande singole valgono i seguenti criteri di preferenza: presenza di habitat naturali prioritari; età anagrafica del beneficiario (preferenza ai beneficiari più giovani).

## **MISURA/SOTTOMISURA : 214/A PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI**

**AZIONE: intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle  
formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti**

### **1. Ambito territoriale**

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto, come definiti dall'ISTAT.

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

### **3. Criteri di ammissibilità**

Idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

### **4. Interventi ammissibili**

Concessione di un aiuto quinquennale per la conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti esistenti, con le caratteristiche di seguito definite: Fasce tampone, siepi e boschetti che presentano le caratteristiche morfologiche e funzionali di formazioni "mature", ossia composte da soggetti arborei ed arbustivi di età almeno superiore ai 5 anni e contraddistinte da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario (assenza di malattie ed alterazioni), come di seguito definite:

fasce tampone: sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, a densità colma, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto che hanno beneficiato degli aiuti del Piano Direttore 2000 e del PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4.

Siepi: sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, a densità colma collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo, come di seguito specificate:

- a) formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato degli aiuti del PSR 2000-2006 – Azione 13;
- b) impianti lineari di specie arboree, arbustive ed erbacee.

Boschetti: sono superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui e che abbiano beneficiato del PSR 2000-2006- Misura 6, azione 13.

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- La superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
  - 0,25 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone e siepi;
  - 0,05 ha , nel caso di conservazione di boschetti;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
  - 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
  - 10% della SAT, nel caso di conservazione di siepi e/o boschetti;
  - 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone, siepi e/o boschetti. In tale fattispecie,

comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di siepi e/o boschetti non potrà superare il 10% della SAT .

- Non sono ammesse all'aiuto:

1. le superfici che risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.
2. le fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).
3. le fasce tampone esclusivamente erbacee.
4. impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.
5. le formazioni arboree/arbustive lineari realizzate con materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido)
6. gli impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry.
7. gli impianti arborei già esistenti, qualora realizzati con funzione di imboschimento compensativo ad impianti di drenaggio tubolare sotterraneo controllato, finanziati dalla Scheda Progetto C5.1.3.c, di cui alla Dgr 2 agosto 2002, n. 2116.

- Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

Misura 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli

## **6. Criteri di selezione**

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Piano Direttore 2000.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Siepi e boschetti esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4, all'interno.	L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Siepi e boschetti, esistenti all'interno delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13.	L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Fasce tampone, siepi e boschetti, esistenti nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4;	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.
Siepi esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

<p>Siepi esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.</p>	<p>l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</p>
<p>Siepi esistenti nell'ambito territoriale esistenti delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette.</p>	<p>La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.</p>

Nel caso di co-presenza di interventi classificati come fasce tampone, siepi e boschetti, verrà attribuito il punteggio degli interventi di conservazione delle fasce tampone.

Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

A parità di punteggio, verrà data preferenza alle aziende più piccole, in base alla SAT aziendale.

## **MISURA/SOTTOMISURA : 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI**

**AZIONE : incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato**

### **1. Ambito territoriale**

Superfici agricole localizzate in comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT.

Superfici agricole che presentino una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%, ubicate in comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT.

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

### **3. Criteri di ammissibilità**

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
  - ammissibili a finanziamento esclusivamente aziende agricole ad indirizzo non zootecnico, condotte da imprenditori che non esercitino a qualsiasi titolo attività di allevamento zootecnico anche in altre aziende, con deroga per le attività di allevamento finalizzate all'autoconsumo.
- escluse le aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della DGR 2439 del 7/8/2007 e successive modifiche e integrazioni.

### **4. Interventi ammissibili**

Impegno quinquennale all'incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni.

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- la SAU oggetto di impegno non può essere inferiore a 1 ha.
- l'impegno dovrà riguardare, tutta la SAU aziendale ricadente negli ambiti elegibili all'aiuto.
- non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:
  - Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
  - Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
  - Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
  - Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità
  - Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
  - Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
  - Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
  - Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità
  - Misura 131 - Conformità a norme più rigorose



## 6. Criteri di selezione

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</li> <li>• Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</li> <li>• L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);</li> <li>• L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> <li>• Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> </ul>
Aziende agricole con indirizzo a seminativi	<p><b>ORIENTAMENTO TECNICO ECONOMICO</b></p> <p>polo 1: seminativi</p> <p>L'Ote è determinato sulla base dell'incidenza percentuale dei singoli Redditi lordi standard (RLs) delle diverse attività produttive aziendali (coltivazioni ed allevamenti) rispetto al complessivo Reddito lordo standard aziendale ottenuto per somma dei singoli valori (Decisione 85/377/Cee della Commissione delle Comunità europee) .</p>

Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

A parità di punteggio, verrà data preferenza alle aziende più piccole, in base alla SAT aziendale.

## **SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**

### **AZIONE : 1- introduzione delle tecniche di agricoltura biologica**

#### **1. Ambito territoriale**

Tutto il territorio regionale.

#### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

#### **3. Criteri di ammissibilità**

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- presentazione all'Autorità competente della prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del reg. CE 2092/91 nel periodo compreso fra il 06 febbraio 2007, data di formale adozione del PSR 2007-2013 da parte della Giunta Regionale del Veneto (ex DGR n. 205 del 2007), e la data della domanda.
- possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale (emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 220) che potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda e comunque non oltre i termini per la conclusione dell'iter di erogazione dei premi da parte di AVEPA.
- esclusione dei produttori che si siano ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere dell'ex Reg CE n. 2078/92 o del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

#### **4. Interventi ammissibili**

Impegno quinquennale all'adozione ed al mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica così come disciplinata dal Reg. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni

#### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

La SAU oggetto di impegno non può essere inferiore a 1 ha.

#### **6. Criteri di selezione**

- Le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati saranno selezionate secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite per i progetti.
- Per le domande singole valgono i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"><li>- Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003</li><li>- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal</li></ul>

	<p>territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</li> <li>- Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> <li>- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> </ul>
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).
Aziende situate all'interno di aree "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.

Criteri di preferenza:

Età anagrafica (priorità agli agricoltori più giovani)

### **1. Ambito territoriale**

Tutto il territorio regionale.

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

### **3. Criteri di ammissibilità**

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- presentazione all'Autorità competente della notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del reg. CE 2092/91.
- possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lg. 17 marzo 1995 n. 220;
- possesso del Certificato di Conformità al metodo biologico per le produzioni aziendali che hanno già superato il periodo di conversione.
- esclusione dei produttori che si siano ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere dell'ex Reg CE n. 2078/92 o del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.
- possono beneficiare anche le aziende miste, sia per le superfici biologiche che per le superfici in conversione.

### **4. Interventi ammissibili**

Impegno quinquennale all'adozione (limitatamente alle aziende miste) ed al mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica così come disciplinata dal Reg. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

La SAU oggetto di impegno non può essere inferiore a 1 ha.

## 6. Criteri di selezione

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003</li> <li>- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006);</li> <li>- le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</li> <li>- Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> <li>- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</li> <li>-</li> </ul>
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).
Aziende ricadenti all'interno di aree "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.

Criteri di preferenza:

Età anagrafica (priorità agli agricoltori più giovani)

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'**

**AZIONI : 1. mantenimento di biotopi e zone umide**

**2. mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica**

**1. Ambito territoriale**

*Azione 1*

- Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2006);
- Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;

*Azione 2*

Tutto il territorio regionale.

**2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, le cui domande sono inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

**3. Criteri di ammissibilità**

- presentazione della domanda esclusivamente nell'ambito di Progetti Integrati d'Area.
- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- non ammissibili i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).
- esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS).

**4. Interventi ammissibili**

*Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide*

*Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica*

*Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari*

*Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna*

*Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati*

**5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- superficie minima di impegno di 2000 mq e massima pari al 10% della SAU aziendale; l'appezzamento massimo accorpato, non contiguo ad altri appezzamenti interessati dal medesimo impegno, in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha.

**6. Criteri di selezione**

Essendo le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI**

**AZIONI : 1. Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura)**

**2. Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina)**

**3. Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).**

## **1. Ambito territoriale**

Azione 1- : zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Azione 2- :

1. Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
2. Altre zone designate vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto

Azione 3- : zone montane, così come individuate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché della Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 giugno 2007, sia in zona vulnerabile che in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

## **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

## **3. Criteri di ammissibilità**

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

## **4. Interventi ammissibili**

Impegno quinquennale a mantenere i prati, i prati-pascoli ed i pascoli in zone di pianura, collina e montagna.

## **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- ammissibili solo le seguenti superfici:

- a. Per l'Azione 1 e l'Azione 2, superfici a “prato permanente”, ossia utilizzate per la coltivazione di erba e di piante erbacee da foraggio coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non comprese nell'avvicendamento dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a sfalcio da almeno un anno, compresi i medicaia a fine ciclo evoluti a prato polifita permanente.
- b. Per l'Azione 3, superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n.796/04, articolo 2, punto 2, identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata e- nel caso dei prati pascoli- sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.

- per pascoli e prati pascoli: carico minimo di bestiame al pascolo durante la stagione monticaria pari a 0,2 UBA/ha;

- superficie minima oggetto d'impegno pari a 1 ha;

- non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

PSR Criteri di selezione Asse 2

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

Misura 215 - Benessere animale.

## 6. Criteri di selezione

1. La localizzazione della superficie oggetto d'impegno in ambito di pianura o collina/montagna concorre all'individuazione di due distinte graduatorie. Nel caso in cui non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione in una delle due graduatorie, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria in cui non risultino sufficienti risorse, al fine di finanziare la maggior parte di domande eleggibili.

### 1- AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA (DEFINIZIONE ISTAT)

Nella graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti azioni e sottoazioni:

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 3 *pascoli e prati pascoli*- Zone montane ai sensi della Dcr 72/2007".

ELEMENTO DI PRIORITA'
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT);
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati;
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT);
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di pascolo o prato pascolo (Azione 3);

### 2- AMBITI DI PIANURA (DEFINIZIONE ISTAT)

Nella graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti sottoazioni

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di pianura;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di pianura;

ELEMENTO DI PRIORITA'
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di pianura (definizione Istat) designati vulnerabili



ai nitrati;
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di <i>prati stabili in zone di pianura non vulnerabili</i> (Azione 2)

#### 1 Ambiti di montagna

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore		Crescente
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

#### 2 Ambiti di pianura

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Domande di aiuto su superfici che hanno già beneficiato di finanziamenti attraverso l'attuazione degli impegni previsti dall'azione 12-Misura 6 del PSR 2000-2006;		
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

### **1. Ambito territoriale**

La misura si applica a tutto il territorio regionale

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

### **3. Criteri di ammissibilità**

- Dimostrazione della proprietà degli animali per i quali si richiede l'aiuto.
- Per il calcolo delle UB vengono considerati ammissibili all'aiuto:
  - i tori, le vacche e il giovane bestiame di oltre sei mesi di età all'atto della domanda, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri o Registri;
  - equini maschi e femmine, iscritti ai rispettivi Libri o Registri, di oltre sei mesi di età all'atto della domanda;
  - ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine all'atto della domanda.

### **4. Interventi ammissibili**

Conservazione del numero complessivo dei soggetti per allevamenti in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici per un periodo di 7 anni.

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

Possesso di animali delle specie e razze autoctone, nella quantità minima indicata:

*Specie bovina*

a. razza Burlina; b. razza Rendena; c. razza Grigio Alpina;  
minimo 5 UB.

*Specie equina*

a. razza Norica; b. razza CAITPR; c. razza Maremmana;  
minimo 2 UB.

*Specie ovina*

a. razza Alpagota; b. razza Lamon; c. razza Brogna; d. razza Vicentina o Foza;  
minimo 1,5 UB.

### **6. Criteri di selezione**

- Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivo bando.

Le domande singole presentate vengono selezionate sulla base dei seguenti elementi di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razza Burlina
Rischio di estinzione	Razze Ovine
Rischio di estinzione	Razze equine
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razze Rendena e Grigia Alpina

Per le domande singole presentate si applica il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

### 1. Ambito territoriale

La misura si applica a tutto il territorio regionale

### 2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

### 3. Criteri di ammissibilità

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
- le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

### 4. Interventi ammissibili

Coltivazione in purezza di specie vegetali, a rischio di erosione genetica, appartenenti alle seguenti specie e varietà: mais "marano vicentino".

### 5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- dimostrare la presenza della varietà all'interno dell'azienda da almeno 2 anni.
- superficie richiesta compresa tra 1 ha e 2 ha.

### 6. Criteri di selezione

- Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole valgono i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Localizzazione delle superfici oggetto di pagamento agroambientale nella zona di origine	Localizzazione di tutta la superficie oggetto di intervento in Provincia di Vicenza.

*Per le domande singole si applicano i seguenti criteri di preferenza:*

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
superficie	ha	Da maggiore a minore
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	decrescente

### **1. Ambito territoriale**

Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT)

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

### **3. Criteri di ammissibilità**

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

- Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

### **4. Interventi ammissibili**

Conversione a prato delle superfici investite a seminativi presenti nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque per almeno un quinquennio.

### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- Semina di prato polifita entro il 15 maggio 2008;
- Obbligo di mantenimento del prato per tutto il periodo di impegno;
- Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
- Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- Divieto di impiego di fertilizzanti, di sintesi chimica e organici, e di ammendanti;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- Conservazione delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.
- Rispetto degli obblighi di Condizionalità stabiliti a livello regionale.

## 6. Criteri di selezione

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Per le domande individuali, verrà data priorità a quelle che presentano una superficie oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:

- Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
- Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- 1. Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate:
  - L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);
  - L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
  - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

Condizioni ed elementi di preferenza.

A parità di punteggio, verrà data preferenza alle aziende più piccole, in base alla SOI aziendale.

## **1. Ambito territoriale**

Intero territorio regionale.

## **2.Soggetti beneficiari**

Enti di diritto pubblico che operano in ambito regionale nel campo della biodiversità di interesse agrario (singolarmente o in rete).

## **3.Criteri di ammissibilità**

Nel caso di Programmi realizzati in rete, i richiedenti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto coordinatore, costituendo un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Il coordinatore presenterà, con la propria domanda, il Programma in nome e per conto dei soggetti coordinati, assumendo la funzione di coordinamento generale.

I soggetti richiedenti devono dimostrare il possesso di comprovata esperienza nella conservazione *ex situ* o nell'attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario del Veneto (razze animali e/o varietà vegetali di cui all'allegato IV e V del PSR ). A tal fine all'atto della domanda dovrà essere presentata documentazione idonea a dimostrare di aver maturato precedenti esperienze a livello comunitario, statale, regionale, nell'ambito di programmi o progetti riguardanti la biodiversità di interesse agrario del Veneto (aggiudicazione bandi, assegnazioni dirette, convenzioni, contratti di consulenza, ecc).

Nel caso di Programmi in rete, la documentazione dovrà essere presentata, per tutti gli Enti partecipanti, allegata alla domanda del soggetto coordinatore.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, non risultano ammissibili i Programmi di conservazione di importo inferiore ad euro 80.000,00 nei tre anni, se non realizzati in rete.

Per questi ultimi, l'ATS deve essere già costituita all'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto coordinatore.

Risultano ammissibili i Programmi di durata triennale risultati idonei alla valutazione della qualità tecnica e scientifica, dell'attinenza agli obiettivi della misura e a quelli della Programmazione regionale, della capacità di svolgere il Programma con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese l'organizzazione degli eventuali richiedenti coordinati, della opportunità/congruità economica e della chiarezza della formulazione.

## **4.Interventi ammissibili**

### **a) Azioni per la conservazione ex situ della biodiversità agricola:**

a.1 conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse agrario (centri di conservazione di razze animali, banche del germoplasma, campi catalogo);

a.2 raccolta e/o caratterizzazione del materiale genetico.

### **b) Azioni di accompagnamento al Programma di conservazione:**

b.1 informazione e diffusione dei risultati che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative ed altri soggetti interessati;

b.2 corsi di formazione;

b.3 stesura di rapporti tecnici riguardanti la biodiversità di interesse agrario;

b.4 coordinamento di Programmi in rete.

## 5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Non sono finanziabili le attività inserite negli impegni agro-ambientali di cui alla misura 214/f, nonché gli interventi finanziati ai sensi del VII Programma quadro della Unione Europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative.

Poiché le condizioni di ammissibilità per le specie animali sono quelle definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006, i programmi di conservazione riguardano le razze comprese nell'allegato IV del PSR.

Risultano ammissibili gli interventi riguardanti le risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica di cui all'allegato V del PSR.

Per le specie animali dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.

Qualora le domande prevedessero azioni di accompagnamento di cui al punto b.2) (formazione), al fine di garantire adeguati standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale, l'Ente beneficiario, nel caso in cui non fosse iscritto all'elenco regionale degli organismi accreditati (lr n. 19 del 09.08.2002), dovrà avvalersi di organismi iscritti a tale elenco.

## 6. Criteri di selezione

Al fine di promuovere la costituzione di una rete regionale tra gli Enti pubblici che operano nell'ambito della biodiversità, nonché favorire il raggiungimento degli obiettivi si prevede di selezionare le domande presentate secondo due graduatorie:

- Domande presentate in rete
- Domande singole

Le domande presentate in rete vengono selezionate sulla base dei seguenti elementi di priorità applicati al Programma e al soggetto coordinatore:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Capacità aggregante.	Numero dei richiedenti coordinati
Titolarità del coordinatore di progetti finanziati dalla Regione Veneto riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento regionale di approvazione del Progetto intestato al coordinatore.
Titolarità di progetti finanziati da altri Enti pubblici riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento di approvazione del Progetto intestato al coordinatore.
Programma di conservazione di interesse multiplo	Numero WP

Le domande singole vengono ordinate sulla base dei seguenti elementi di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Titolarità di progetti finanziati dalla Regione Veneto riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento regionale di approvazione del Progetto intestato al richiedente.
Titolarità di progetti finanziati da altri Enti pubblici riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento di approvazione del Progetto intestato al richiedente.
Programma di conservazione di interesse multiplo	Numero WP

Le domande singole vengono finanziate secondariamente al finanziamento delle domande presentate in rete.



ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
data di costituzione dell'ATS	data	da quella meno recente a quella più recente

Per i Programmi realizzati singolarmente si applica il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Importo ammesso a contributo	Euro	Dal più basso al più alto

**MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI****AZIONE 1 – creazione di strutture per l’osservazione della fauna****AZIONE 2 – realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica****AZIONE 3 – realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide****1. Ambito territoriale**

Le azioni si applicano in tutti gli ambiti territoriali nei quali si attivano le pertinenti Misure agroambientali sotto precisate.

**2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande inserite in Progetti Integrati d’Area (PIA).

**3. Criteri di ammissibilità**

- Le domande di aiuto sono ammissibili esclusivamente nell’ambito di Progetti Integrati d’Area.
- dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione strutturale e funzionale, con almeno una delle pertinenti misure la cui finanziabilità deve essere stata riconosciuta per la medesima ditta.

**Azione 1:**

- I. Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
- II. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- III. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica;
- IV. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’;

**Azione 2:**

- I. Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
- II. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- III. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- IV. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’
- V. Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

**Azione 3:**

- I. FITODEPURAZIONE: misura Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- II. MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE: misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’ “Azione 1-Mantenimento di biotopi e zone umide”

#### **4. Interventi ammissibili**

Azione 1 – Creazione di strutture per l'osservazione della fauna selvatica

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali al riparo, alla riproduzione ed alla diffusione della fauna selvatica

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

#### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- Mantenimento quinquennale delle opere e degli interventi realizzati.
- Controllo del disturbo antropico;
- Divieto di immissione di specie alloctone o allevate;
- Segnalazione alla provincia in merito alla presenza di nutrie ed altre specie alloctone ed esotiche;

#### **6. Criteri di selezione**

Essendo le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

### **1. Ambito territoriale**

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto come definiti dall'ISTAT.

### **2. Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

### **3. Criteri di ammissibilità**

- idoneo titolo di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- le domande di aiuto sono ammissibili esclusivamente nell'ambito di Progetti Integrati d'Area.

- ammissibili esclusivamente gli interventi così come in seguito definiti:

- fasce tampone: sono costituite da fasce arboree e/o arbustive monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.
- siepi: sono costituite da strutture lineari arboree e/o arbustive monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto.
- boschetti: superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, non contigue con altri appezzamenti a bosco, coperte da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30% del numero totale di individui.

- Non sono ammessi interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti:

- su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti finanziati con risorse pubbliche ed estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno;
- finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;
- contigui a superfici investite a colture finalizzate alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry.
- su superfici investite ad impianti di abeti natalizi;
- su prati permanenti o pascoli;
- che possono portare conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 ;
- in Aziende faunistico-venatorie laddove interventi simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti già messe a dimora antecedentemente alla presentazione della domanda;

- la superficie oggetto d'intervento minima interessata all'aiuto è pari a:

- i. 0,25 ha , nel caso dell'introduzione di fasce tampone o siepi;

ii. 0,05 ha , nel caso dell'introduzione di boschetti;

- la superficie oggetto d'intervento massima è pari al:

- i. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di fasce tampone;
- ii. 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi e/o boschetti;
- iii. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, di fasce tampone, siepi e/o boschetti.

L'entità della superficie oggetto di intervento e le percentuali sopra esposte risultano comprensive altresì delle superfici oggetto di impegno inserite nella misura Misura 214/a "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti", qualora tale misura venga attivata contestualmente da parte della medesima ditta richiedente.

#### **4. Interventi ammissibili**

Realizzazione di fasce tampone monofilare, siepi monofilare e boschetti attraverso la preparazione del terreno e messa a dimora delle piantine.

#### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- FASCE TAMPONE E SIEPI

La formazione lineare deve essere costituita da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva monofilare;
- ii. Una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, interposta tra la fascia arborea/arbustiva e l'appezzamento coltivato;
- iii. Divieto di impianto di formazioni arboreo/arbustive monospecifiche;

- BOSCHETTI:

- L'intervento dovrà interessare un'area continua ed omogenea
- Gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie arboree principali dovrà realizzarsi preferibilmente per gruppi di ampiezza variabile tra 10 e 1000 mq;
- Dovranno essere poste a dimora un numero non inferiore a 1.000 piante/ha e non superiore a 1.900 piante/ha, di cui almeno 300 di specie arboree;
- I sesti d'impianto saranno irregolari o secondo linee curve.
- Non è consentita la disposizione di impianto "a scacchiera";
- I boschetti dovranno essere salvaguardati mediante una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo permanente corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Divieto di impianto di formazioni arboreo/arbustive monospecifiche;

- Presentazione, per tutte le tipologie d'intervento, di un piano di gestione che copra tutto il periodo di impegno.

- Prescrizioni per il materiale vivaistico:

- Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti dovranno appartenere all'elenco regionale.
- Devono essere utilizzate piantine giovani , di età compresa tra 1 e 3 anni;
- L'altezza minima delle piante introdotte con l'impianto è la seguente:
  - i. Per i soggetti arbustivi: 30 cm;
  - ii. Per i soggetti governati a ceppaia o destinati a governo ad alto fusto: 40 cm;
- I soggetti introdotti nell'impianto dovranno essere dotati di :
  - i. Cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38624.

- ii. Documento di Commercializzazione (“passaporto delle piante”), qualora le specie utilizzate per l’impianto siano soggette all’applicazione del Decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 1996.
- iii. Le certificazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate presso la sede aziendale per almeno la durata di un anno, successivamente alla comunicazione individuale di ammissibilità;
- I soggetti utilizzati devono essere esenti da patologie potenzialmente compromettenti per la vitalità dell’impianto, in particolare:
  - i. La parte medio bassa del fusto dovrà essere priva di ingrossamenti e ferite;
  - ii. La chioma dovrà essere esente da eventuali anomalie (ad esempio, patina biancastra nel caso di presenza di oidio o ingiallimenti precoci nel caso di cilindrosporiosi nel ciliegio selvatico);
  - iii. Il pane di terra dovrà essere compatto, privo di fori o gallerie, al fine di evitare la presenza di larve che compromettono lo sviluppo dell’apparato radicale.

## **6. Criteri di selezione**

Essendo le domande presentate nell’ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

## **MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**

### **AZIONE: 1 - Boschi permanenti**

#### **1. Ambito territoriale**

Tutto il territorio regionale, con esclusione delle zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005), elencate nell'allegato 6 al PSR.

#### **2. Soggetti richiedenti**

- Persone fisiche.
- Persone giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, singole o associate.

Possibilità di presentare domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

#### **3. Criteri di ammissibilità**

- titolo di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta, con esclusione del comodato.
- esclusione degli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, concesso ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1257/99 e n.1698/2005;
- rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

#### **4. Interventi ammissibili**

Realizzazione di boschi permanenti su terreni agricoli

#### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- I terreni agricoli devono essere stati coltivati in modo stabile, anche con colture legnose agrarie permanenti o pluriennali, desunte in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.
- L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreni già coltivati con colture legnose non agricole, purché siano trascorse almeno due annate agrarie dall'ultimo taglio, al momento della presentazione della domanda.
- Sono esclusi i seguenti terreni:
  - coltivati a prato permanente o a pascolo;
  - destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
  - classificati "bosco" dalla legislazione forestale e sui quali sia previsto di effettuare la rinnovazione artificiale;
  - sui quali sia previsto un imboschimento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, come previsto dall'art.15 della L.R. n. 52/78;
  - tare aziendali;

- situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- E' previsto l'impiego di specie arboree ed arbustive compatibile con i fattori stazionali, tenendo conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Nelle aree protette, nei e siti Natura 2000 è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica. Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.
- La superficie d'intervento deve appartenere ad una medesima UTE.
- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, fatte salve le cause di forza maggiore, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al sostegno.
- La superficie minima è pari a ha 2,5; la larghezza minima dell'appezzamento è pari a m 30
- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.

## 6. Criteri di selezione

- Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.
- Per le domande singole, valgono i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
a- imboschimento realizzato su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	a- comune catastale compreso nell'elenco approvato con DCR n. 2684/2007
b- imboschimento realizzato in siti compresi nella rete Natura 2000 e nei Parchi naturali	b- superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) o compresa all'interno di un Parco naturale

- Criterio di preferenza: preferenza agli interventi di maggior superficie.



## **MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**

### **AZIONE: 2 – Fustaie a ciclo medio - lungo**

#### **1. Ambito territoriale**

Tutto il territorio regionale, con esclusione delle zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005), elencate nell'allegato 6 al PSR.

#### **2. Soggetti richiedenti**

- Persone fisiche.
- Persone giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, singole o associate.

Possibilità di presentare domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

#### **3. Criteri di ammissibilità**

- titolo di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta.
- esclusione degli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, concesso ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1257/99 e n.1698/2005;
- rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

#### **4. Interventi ammissibili**

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (superiore a 15 anni) su terreni agricoli

#### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- I terreni agricoli devono essere stati coltivati in modo stabile, anche con colture legnose agrarie permanenti o pluriennali, desunte in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.
- L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreni già coltivati con colture legnose non agricole, purché siano trascorse almeno due annate agrarie dall'ultimo taglio, al momento della presentazione della domanda.
- Sono esclusi i seguenti terreni:
  - coltivati a prato permanente o a pascolo;
  - destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
  - tare aziendali;
  - situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
  - non individuabili con certezza nel sistema catastale.

- E' previsto l'impiego di specie arboree ed arbustive compatibile con i fattori stagionali, tenendo conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, PSR Criteri di selezione Asse 2

oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Nelle aree protette e nei siti Natura 2000 è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica. Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.

- La superficie d'intervento deve appartenere ad una medesima UTE.
- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, fatte salve le cause di forza maggiore, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al sostegno.
- La superficie minima è pari a ha 1;
- Il numero minimo filari è pari a 2;
- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.

## 6.Criteri di selezione

- Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.
- Per le domande singole, valgono i seguenti criteri di priorità e preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
a- imboschimento realizzato su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	a- comune catastale compreso nell'elenco approvato con DCR n. 2684/2007
b- imboschimento realizzato in siti compresi nella rete Natura 2000 e nei Parchi naturali	b- superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) o compresa all'interno di un Parco naturale

- Criterio di preferenza: preferenza agli interventi di maggior superficie.

## **MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**

### **AZIONE: 3 – Impianti a ciclo breve**

#### **1. Ambito territoriale**

Tutto il territorio regionale, con esclusione delle zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005), elencate nell'allegato 6 al PSR.

#### **2. Soggetti richiedenti**

- Persone fisiche.
- Persone giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, singole o associate.

#### **3. Criteri di ammissibilità**

- titolo di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta.
- esclusione degli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, concesso ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1257/99 e n.1698/2005;
- rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

#### **4. Interventi ammissibili**

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (inferiore a 15 anni) su terreni agricoli

#### **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- I terreni agricoli devono essere stati coltivati in modo stabile, anche con colture legnose agrarie permanenti o pluriennali, desunte in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.
- L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreni già coltivati con colture legnose non agricole, purché siano trascorse almeno due annate agrarie dall'ultimo taglio, al momento della presentazione della domanda.
- Sono esclusi i seguenti terreni:
  - coltivati a prato permanente o a pascolo;
  - destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
  - tare aziendali;
  - situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
  - non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- E' previsto l'impiego di specie arboree ed arbustive compatibile con i fattori stazionali, tenendo conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di PSR Criteri di selezione Asse 2

pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica. Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.

- La superficie d'intervento deve appartenere ad una medesima UTE.
- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, fatte salve le cause di forza maggiore, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al sostegno.
- La superficie minima è pari a ha 1;
- Il numero minimo filari è pari a 2;
- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.

## 6. Criteri di selezione

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
a- imboschimento realizzato su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	a- comune catastale compreso nell'elenco approvato con DCR n. 2684/2007

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
a- certificazione della gestione sostenibile	a- possesso di una certificazione di sistema, rilasciata da un organismo terzo accreditato
b- area della superficie d'intervento	b- area della superficie decrescente

### **1. Ambito territoriale**

La misura è applicabile a tutte le foreste ricadenti nel territorio regionale come definite dall'art. 14 della LR 52/78 e dall'art. 30, par. 1, 2 e 3 del Reg. (UE) 1974 del 15.12.2006.

### **2. Soggetti beneficiari**

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati, anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane
- e) Veneto Agricoltura
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento.

Possibilità di presentare domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA)..

### **3. Criteri di ammissibilità**

- Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi. Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora, in base ad un atto di assenso del proprietario, abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda.

- Esclusione in caso di richiesta delle stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni

### **4. Interventi ammissibili**

- a) Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari ricreativi e percorsi didattico-educativi, viabilità minore locale, comprese le aree di pertinenza, quali aree di sosta, zone di informazione e osservazione.
- b) Realizzazione, ripristino e manutenzione della confinazione, di recinzioni, staccionate rustiche che delimitano le riserve di interesse naturalistico o altre aree forestali soggette a particolari forme di protezione;
- c) Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali;
- d) Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali con particolare valenza ambientale situati in zone forestali o limitrofe al bosco, compresi gli interventi di dendrochirurgia, interventi selvicolturali nell'area di pertinenza e recinzione della medesima.

## **5. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- tutti gli interventi devono essere cantierabili ed in regola con le autorizzazioni necessarie entro i 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
- il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.
- impiego, per motoseghe e decespugliatori, di carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce.

### **Criteri di selezione**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Per le domande singole, valgono i seguenti criteri di priorità e preferenza:

- 1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale
- 2a) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.
- 2b) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)
- 3) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.
- 4) Svantaggio altitudinale:
  - sopra i 1000 m:
  - tra 1000 e 300 m
5. Svantaggio orografico:  
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:
  - dal 26 % al 46%
  - oltre il 46 %
- 6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.
- 7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.
- 7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole
- 8) Indice di boscosità
  - a) superiore al 70 %
  - b) superiore al 40 e fino al 70%
  - c) fino al 40%
- 9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata:
  - maggiore del 60%
  - maggiore del 40%

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata:

1. alle persone fisiche in base all'età anagrafica (precedenza ai soggetti di minore età)
2. alle persone giuridiche, in base all'entità decrescente della spesa ammessa